

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 579 del 2014, proposto da:
Leodino Galli, Giovannino Antonini, Massimo Morelli, Pasquale Coreno, Cesare Cattuto,
Gianfranco Binazzi, Marco Bellingacci, rappresentati e difesi dall'avv. Federico Tedeschini, con
domicilio eletto presso Federico Tedeschini in Roma, largo Messico, 7;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso
dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici, ope legis, domicilia in Roma, Via dei
Portoghesi, 12;
nei confronti di
Banca D'Italia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv. Olina
Capolino, Giuseppe Napoletano, con domicilio eletto presso Ufficio Legale Banca D'Italia in Roma,
Via Nazionale, 91;
Commissario Straordinario Prof.Avv.Gianluca Brancadoro c/o La Banca Popolare di Spoleto Spa,
Commissario Straordinario Dott.Giovanni Boccolini c/o La Banca Popolare di Spoleto Spa,
Commissario Straordinario Dott.Nicola Stabile, Componente del Comitato di Sorv.Banca Pop.Di
Spoleto e della Spoleto Credito e Serv.Coop.Silvano Corbella, Componente del Comitato di
Sorv.Banca Pop.Di Spoleto e della Spoleto Credito e Serv.Coop Giovanni Domenichini,
Componente del Comitato di Sorv.Banca Pop.Di Spoleto e della Spoleto Credito e Serv.Coop
Giuliana Scognamiglio, Marco Mazzalupi, Valentino Giacomelli, Simona Del Frate, Daniela
Panetti, Francesco Bellingacci, Mauro Belloni, Fabrizio Crispoldi, Carlo Ugolini, Tommaso
Tardocchi, Fabio Romani, Federica Taburni, Alessandro Gatti, Giancarlo Gatti, Carlo Latini, Rosa
Maria Leone, Elio Pambianco; Clitumnus Srl, rappresentato e difeso dall'avv. Fabrizio Carbonetti,
con domicilio eletto presso E Associati Studio Carbonetti in Roma, Via di San Valentino, N.21;

sul ricorso numero di registro generale 4858 del 2014, proposto da:
Michele di Gianni in proprio e quale Consigliere Banca Popolare di Spoleto, Chiocci Gabriele in
proprio e quale ex Consigliere della Banca Popolare di Spoleto, Benotti Mario in proprio e quale ex
Consigliere della Banca Popolare di Spoleto, rappresentati e difesi dall'avv. Federico Tedeschini,
con domicilio eletto presso Federico Tedeschini in Roma, largo Messico, 7;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso
dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici, ope legis, domicilia in Roma, Via dei
Portoghesi, 12;
nei confronti di
Banca D'Italia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv. Olina
Capolino, Giuseppe Napoletano, con domicilio eletto presso Olina Capolino in Roma, Via
Nazionale 91; Società Clitumnus Srl, rappresentato e difeso dall'avv. Fabrizio Carbonetti, con
domicilio eletto presso E Associati Studio Carbonetti in Roma, Via di San Valentino, N.21; Consob
- Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale
dello Stato, presso i cui Uffici, ope legis, domicilia in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
quanto al ricorso n. 579 del 2014:
della sentenza del T.a.r. Lazio - Roma: Sezione III n. 09029/2013, resa tra le parti, concernente
scioglimento degli organi di amministrazione e di controllo e sottoposizione della Spoleto credito e
servizi soc.coop. a procedura di amministrazione straordinaria;

quanto al ricorso n. 4858 del 2014:

della sentenza del T.a.r. Lazio - Roma: Sezione III n. 01698/2014, resa tra le parti, concernente scioglimento degli organi di amministrazione e controllo della banca popolare di Spoleto

Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Banca D'Italia e di Clitumnus Srl e di Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Banca D'Italia e di Società Clitumnus Srl e di Consob - Commissione Nazionale Per Le Società e La Borsa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2014 il Cons. Nicola Russo e uditi per le parti gli avvocati Federico Tedeschini, avvocato dello stato Fabio Tortora, Giuseppe Napoletano e Fabrizio Carbonetti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze con decreti nn. 16 e 17 dell'8 febbraio 2013 disponeva, previo scioglimento degli organi di amministrazione e controllo, la sottoposizione alla procedura di amministrazione straordinaria, rispettivamente della Banca Popolare di Spoleto s.p.a. e della Spoleto Credito e Servizi società cooperativa, sua controllante. Tali decreti venivano adottati, ai sensi dell'art. 70 TUB, in seguito all'invio delle risultanze istruttorie effettuate dalla Banca d'Italia al Ministro dell'Economia e delle Finanze: dette risultanze venivano illustrate nelle proposte prot. nn. 0105750/13 e 0105753/13. Successivamente, con provvedimento prot. n. 0142492/13, il Vicedirettore generale della Banca d'Italia provvedeva alla nomina degli organi straordinari sia della Banca Popolare di Spoleto s.p.a. che della Spoleto Credito e Servizi società cooperativa. Con sentenza n. 1698 del 12 febbraio 2014, il T.A.R. per il Lazio respingeva il ricorso, condannando alle spese le parti soccombenti.

Avverso il decreto n. 16, la proposta prot. n. 0105750/13 ed il provvedimento prot. n. 0142492/13 veniva proposto ricorso da parte dei sig.ri Mario Benotti, Michele Di Gianni e Gabriele Chiocci, in proprio ed in qualità di ex consiglieri di amministrazione della Banca Popolare di Spoleto s.p.a..

Avverso il decreto n. 17, la proposta prot. n. 0105753/13 ed il provvedimento prot. n. 0142492/13 veniva proposto ricorso da parte dei sig.ri Claudio Caparvi, Leodino Galli., Giovannino Antonini, Massimo Morelli, Rodolfo Valentini, Pasquale Coreno, Cesare Cattuto, Gianfranco Binazzi, Mario Bellingacci, componenti del consiglio di amministrazione della Spoleto Credito e Servizi società cooperativa proprietaria del pacchetto azionario di maggioranza della Banca Popolare di Spoleto s.p.a..

Con sentenza n. 9029 del 18 ottobre 2013 il T.A.R. per il Lazio respingeva il ricorso, condannando altresì i ricorrenti al pagamento delle spese.

A) Con atto di appello R.G. 4858/2014 gli ex consiglieri di amministrazione della Banca Popolare di Spoleto s.p.a. impugnano la sentenza n. 1698/2014 deducendo, in sintesi la seguente censura:

1) Incompetenza del vicedirettore generale di Bankitalia a nominare gli organi commissariali, sotto diverso e autonomo profilo.

Secondo parte appellante il TAR sarebbe caduto in errore affermando che il potere del Vicedirettore generale è sostanzialmente identico a quello del suo direttore generale: il giudice di prime cure evidenzia come, da un lato, il Vicedirettore generale può esercitare il potere vicario solo in caso di assenza o impedimento del Direttore generale e, dall'altro lato, la firma del primo fa piena prova dell'assenza o dell'impedimento del secondo. Tuttavia, non essendo previste dallo Statuto della Banca d'Italia modalità di verifica dell'effettiva sussistenza delle condizioni per la surroga, viene chiesta un'attenta disamina in merito alla possibilità di annullare il D.P.R. approvativo dello Statuto o, in alternativa, di rimettere la questione concernente la sua legittimità alla Corte Costituzionale.

Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell'Economia e delle Finanze e, con compiute memorie, la Banca d'Italia, la Clitumnus s.r.l. e la Consob, chiedendo il rigetto dell'appello.

La Consob chiede di essere estromessa dal giudizio per difetto di legittimazione passiva.

B) Con atto di appello R.G. 579/2014 gli ex consiglieri di amministrazione della Spoletto Credito e Servizi società cooperativa impugnano la sentenza n. 9029/2013 deducendo, in sintesi, le seguenti censure:

1) Error in iudicando: illegittimità del d.p.r. 12 dicembre 2006 violazione di legge: violazione e falsa applicazione dell'art. 1 comma 1 della l. 7 agosto 1990 n. 241 - invalidità derivata dai sottoelencati vizi che affliggono l'art. 26 dello statuto della medesima banca d'Italia - eccesso di potere per difetto di ragionevolezza e sviamento della causa tipica - violazione di legge: violazione e falsa applicazione dei principi generali del diritto in materia di pubblicità, di trasparenza e di adeguatezza istruttoria; violazione e falsa applicazione dell'art. 1 della l. 7 agosto 1990 n. 241 con riferimento all'approvazione in parte qua del menzionato d.p.r. 12 dicembre 2006 - violazione e falsa applicazione degli artt. 24 comma primo e 97 primo e secondo comma della Costituzione, nonché dell'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

Come è stato evidenziato in modo analogo nel ricorso R.G. 4858/2014, parte appellante afferma che il D.P.R. approvativo dello Statuto della Banca d'Italia non solo è viziato da irragionevolezza per equiparazione sostanziale dei poteri di firma del vicedirettore generale e del direttore generale della Banca d'Italia, ma si pone altresì in contrasto con i principi generali della l. n. 241/1990 nonché con il diritto di difesa, i principi di legalità ed imparzialità, sanciti in Costituzione ed il diritto ad un equo processo così come disegnato dall'art. 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo.

2) Error in procedendo: eccesso di potere per travisamento dei fatti; eccesso di potere per difetto di istruttoria.

Gli appellanti contestano le conclusioni cui è giunto il T.A.R. in merito alle divergenze, interne al Consiglio di Amministrazione della Banca Popolare di Spoletto s.p.a., fra i consiglieri di parte MPS e quelli di nomina SCS. Inoltre viene evidenziato che gli amministratori di Spoletto Crediti e Servizi società cooperativa in carica al momento dell'adozione dei provvedimenti impugnati in primo grado, hanno amministrato in modo corretto la società cooperativa, senza mai ingerire nella gestione della banca partecipata.

Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell'Economia e delle Finanze e, con memorie, la Banca d'Italia e la Clitumnus s.r.l. chiedendo il rigetto dell'impugnazione.

Chiamata all'udienza pubblica del 18 dicembre 2014, uditi i patrocinatori delle parti, la causa è stata ritenuta in decisione.

DIRITTO

1. Il Collegio ritiene opportuno disporre la riunione degli appelli, stante la loro connessione oggettiva - in quanto afferenti alle risultanze di un'unica azione di vigilanza operata dalla Banca d'Italia - e soggettiva - poiché la SCS, sottoposta a procedura di amministrazione straordinaria, detiene il pacchetto azionario di maggioranza della BPS e, dunque, le sorti dell'una hanno notevoli ripercussioni sulle attività dell'altra.

2. Nel merito, gli appellanti contestano l'erroneità della sentenza del T.A.R. che avrebbe affermato la possibilità per il Vicedirettore Generale della Banca d'Italia, ai sensi dell'art. 26 dello statuto, di esercitare indifferentemente i propri poteri di coaudizione del Direttore generale e quelli di surroga, senza che sia prevista la possibilità di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni di surroga: la prova dell'esistenza di tali condizioni sarebbe ravvisabile in re ipsa nell'apposizione della firma su un atto di competenza del Direttore generale.

Parte appellante contesta, dunque, la legittimità della richiamata disposizione dello Statuto della Banca d'Italia: una norma siffatta non consentirebbe, al soggetto inciso dal provvedimento, la possibilità di verificare il procedimento attraverso il quale è stata accertata la sussistenza delle condizioni necessarie per l'esercizio della vicarietà, né l'uso corretto del potere eventualmente sussistente in capo al Vicedirettore generale della Banca d'Italia.

L'art. 26 dello Statuto della Banca d'Italia sarebbe afflitto da vizio di eccesso di potere per difetto di ragionevolezza e, conseguentemente, violerebbe i principi dettati dalla l. n. 241/1990 in tema di trasparenza; il diritto di difesa ed il diritto alla prova di cui all'art. 24 Cost.; il principio di legalità ed imparzialità, descritto all'art. 97 Cost. ed il diritto ad un equo processo di cui all'art. 6 Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo.

L'assunto è inammissibile oltre che infondato.

Sul punto va preliminarmente richiamato l'art. 26 dello Statuto della Banca d'Italia, secondo il quale "I Vice direttori generali coadiuvano il Direttore generale nell'esercizio delle sue attribuzioni e lo surrogano in caso di assenza o impedimento. Ciascuno di essi può surrogare il Governatore e il Direttore generale in caso di loro contemporanea assenza o impedimento.

La firma di uno dei Vice direttori generali fa piena prova di fronte ai terzi dell'assenza o dell'impedimento del Governatore e del Direttore generale".

Deve altresì essere evidenziata la procedura di nomina degli organi straordinari, la cui designazione viene effettuata in sede collegiale dal Direttorio, ai sensi dell'art. 19 co. 6 l. n. 262/2005 ("La competenza ad adottare i provvedimenti aventi rilevanza esterna rientranti nella competenza del governatore e quella relativa agli atti adottati su sua delega sono trasferite al direttorio"); il successivo atto di nomina, sottoscritto dal Vicedirettore generale è meramente esecutivo della delibera collegiale.

All'esito della semplice lettura del dato normativo richiamato, appare evidente sia la ragionevolezza della disposizione, sia l'infondatezza della censura di parte appellante.

In effetti la possibilità di surroga negli atti del Direttorio, emanati a firma del Governatore è esplicitamente prevista anche dall'art. 22 dello Statuto stesso: in tal modo viene confermato l'assunto della difesa della Banca d'Italia per cui l'atto censurato costituisce soltanto la formalizzazione esterna di un provvedimento già assunto dal Direttorio.

La censura di parte appellante non è ammissibile in quanto carente di interesse: a ben vedere infatti essa è diretta a far annullare il provvedimento di nomina degli organi straordinari sul presupposto dell'incompetenza del Vicedirettore Generale a sottoscrivere tali atti.

In ogni caso, la riedizione del potere da parte della Banca d'Italia, comporterebbe l'emanazione di un provvedimento identico nel contenuto a quello annullato e differente soltanto rispetto all'organo che lo sottoscrive. La decisione di nomina degli organi commissariali, emessa dal Direttorio, non verrebbe travolta: si avrebbe soltanto l'adozione di un atto esecutivo di detta decisione, a firma dell'organo competente - sempre che non si reiterino le condizioni per la surroga -.

Alla luce delle pregresse considerazioni, in conformità al principio del buon andamento e dell'economicità dell'amministrazione ed anche in virtù dell'art. 21-octies co. 2 della l. n. 241/1990, non sussistono valide ragioni per riformare, sotto questo profilo la sentenza del T.A.R..

3. Con un secondo motivo, parte appellante censura la decisione del giudice di prime cure per non aver riscontrato la illogicità dei provvedimenti impugnati in primo grado, stante la carenza di istruttoria relativa alla revisione ed al controllo esercitati dalla Lega nazionale delle Cooperative e Mutue nei confronti della Spoleto Credito e Servizi società cooperativa.

Viene, in particolare, specificato che gli amministratori in carica al momento dell'adozione dei provvedimenti impugnati in prima istanza, hanno amministrato la Spoleto Crediti e Servizi società cooperativa con prudenza, professionalità e senza ingerire nella gestione della Banca Popolare di Spoleto s.p.a.. Al fine di dimostrare tale assunto, gli appellanti richiamano i verbali più recenti delle ispezioni effettuate dall'organo di vigilanza della Lega Nazionale Cooperative e Mutue: nel biennio 2011-2012 non viene evidenziato alcun rilievo in merito all'operato ed al corretto funzionamento della società cooperativa, il cui giudizio finale risulta positivo.

L'irragionevolezza e l'illogicità non rilevata in primo grado risulterebbe ancora più evidente considerando che gli amministratori della Spoleto Crediti e Servizi società cooperativa non hanno interferito nelle scelte tecniche, societarie ed amministrative della controllata Banca Popolare di Spoleto s.p.a., come risulterebbe dal verbale n. 413 della seduta del Consiglio di Amministrazione del 7 marzo 2012: in quella sede, gli amministratori di Spoleto Crediti e Servizi società cooperativa

hanno affidato ad un consulente esterno il compito di verificare le modalità tramite cui si sarebbero potute ottenere informazioni mensili sui dati economici della controllata, senza intervenire in alcun modo nelle sue scelte.

Il motivo è fondato.

3.1 Il T.A.R. non ha condiviso la contestata carenza di istruttoria da parte del Ministro dell'Economia e delle Finanze sull'esito positivo della valutazione effettuata da parte dell'organo di vigilanza della Lega Nazionale Cooperative e Mutue.

3.2 Nel complesso, la censura in esame concerne le relazioni istituzionali fra le amministrazioni coinvolte nella procedura di commissariamento disposta dagli artt. 70 e ss. TUB ed i limiti del sindacato del giudice amministrativo sulle scelte discrezionali adottate dall'amministrazione.

3.3 Giova preliminarmente evidenziare che l'art. 70 TUB, nell'individuare i presupposti soggettivi ed oggettivi necessari ai fini dell'avvio della procedura di amministrazione straordinaria, disciplina anche le competenze istituzionali nella fase iniziale della stessa. Ruolo primario viene conferito alla Banca d'Italia, la quale propone al Ministro dell'Economia e delle Finanze lo scioglimento degli organi di amministrazione e controllo di un istituto di credito al ricorrere di tassative condizioni. Ricevuta la proposta, il Ministro dell'Economia e delle Finanze "può disporre" con decreto detto scioglimento: questa facoltà di scelta implica una valutazione discrezionale - o, meglio, di opportunità - che il Ministro è tenuto ad effettuare sulla base della proposta avanzata dall'autorità di vigilanza.

A ben vedere, infatti, l'atto di impulso della Banca d'Italia costituisce una proposta obbligatoria, senza la quale, cioè, non potrebbe iniziarsi il procedimento che conduce all'eventuale scioglimento degli organi di amministrazione e controllo dell'istituto di credito.

Tuttavia, ciò non impone al Ministro dell'Economia e delle Finanze di accettarne in modo acritico e dogmatico il contenuto, in quanto l'ordinamento gli attribuisce la facoltà di discostarsi dalla proposta qualora non ritenga sussistenti i presupposti per disporre l'amministrazione straordinaria. La possibilità di giungere ad una conclusione differente rispetto a quella configurata dall'autorità di vigilanza implica il preventivo esperimento, da parte del Ministro, di un'istruttoria autonoma o quantomeno di una valutazione critica della proposta avanzata dalla Banca d'Italia.

Pertanto, a prescindere dalla decisione - conforme o meno alla proposta dell'autorità di vigilanza - cui giungerà il Ministro dell'Economia e delle Finanze, è doverosa un'esplicita valutazione degli elementi posti a fondamento delle risultanze della Banca d'Italia.

Da ciò non deriva l'illegittimità della motivazione ob relationem del decreto che dispone l'amministrazione straordinaria, ma deve censurarsi l'omesso esame critico delle "gravi irregolarità nell'amministrazione, ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie" e delle previsioni di "gravi perdite del patrimonio" evidenziate nella proposta dell'autorità di vigilanza. Deve, cioè, ritenersi contrario alle disposizioni legislative ivi richiamate il decreto che rinvii puramente e semplicemente agli atti ispettivi della Banca d'Italia senza averne preliminarmente esaminato in modo analitico il contenuto.

3.4 I rilievi sin qui esposti vanno necessariamente analizzati alla luce dei limiti del sindacato del giudice amministrativo rispetto agli atti della pubblica amministrazione.

Come è noto, la distinzione fra discrezionalità amministrativa e discrezionalità tecnica presuppone. Per la prima, la coesistenza del momento del giudizio - acquisizione ed esame dei fatti - e del momento della scelta - determinazione della situazione maggiormente opportuna ai fini della miglior tutela dell'interesse sottostante -, mentre la discrezionalità tecnica si concreta nella mera analisi di fatti e, perciò, non concerne il merito.

In tema di sindacato del giudice amministrativo sull'esercizio della discrezionalità tecnica, una recente pronuncia di questo Consiglio ha specificato che "anche materie o discipline connotate da un forte tecnicismo settoriale, infatti, sono rette da regole e principi che, per quanto "elastiche" o "opinabili", sono pur sempre improntate ad una intrinseca logicità e ad un'intima coerenza, alla quale anche la p.a., al pari e, anzi, più di ogni altro soggetto dell'ordinamento in ragione dell'interesse pubblico affidato alla sua cura, non può sottrarsi senza sconfinare nell'errore e. per il

vizio che ne consegue, nell'eccesso di potere". Pertanto ed a prescindere dalla denominazione del sindacato intrinseco - debole o forte - che viene effettuato in tali materie, si ritiene che il giudice possa "solo verificare la logicità, la congruità, la ragionevolezza e l'adeguatezza del provvedimento e della sua motivazione, la regolarità del procedimento e la completezza dell'istruttoria, l'esistenza e l'esattezza dei presupposti di fatto posti a fondamento della deliberazione" (cfr. Cons. St., sez. III, 2 aprile 2013 n. 1856, in tal senso, più di recente, anche Cons. St., sez. IV, 22 dicembre 2014 n. 6313).

Per quanto attiene al merito amministrativo, invece, il sindacato del giudice deve arrestarsi dopo aver verificato la legittimità delle regole tecniche sottostanti alla scelta dell'amministrazione. poiché "diversamente vi sarebbe un'indebita sostituzione del giudice all'amministrazione, titolare del potere esercitato" (cfr. Cons. St., sez. VI, 13 settembre 2012 n. 4873).

3.5 Delineato l'ambito di estensione della giurisdizione amministrativa in subiecta materia, occorre individuare, nel caso in esame, le attività che possono essere ricondotte all'esercizio della discrezionalità tecnica e quelle che al contrario afferiscono al merito amministrativo, non sindacabile dall'autorità giurisdizionale.

Alla luce di quanto sin qui esposto, deriva che nella fase di impulso del procedimento descritto dagli artt. 70 e ss. del TUB, una valutazione di merito, insindacabile dal giudice amministrativo, sussista in relazione alla scelta di disporre o meno l'amministrazione straordinaria ad un istituto di credito. Esula da questa tipologia di valutazione, rientrando nell'alveo della discrezionalità tecnica. l'individuazione delle modalità di esercizio del potere istruttorio sui fatti che costituiscono il presupposto della scelta effettuata dal Ministro dell'Economia e delle Finanze.

In definitiva, il Collegio ritiene erronee le decisioni impugnate nella parte in cui non hanno rilevato l'eccesso di potere per difetto di istruttoria con riferimento ai decreti nn. 16 e 17 dell'8 febbraio 2013: il Ministro dell'Economia e delle Finanze, nel condividere gli esiti e le soluzioni contenuti nella proposta avanzata dall'autorità di vigilanza, avrebbe dovuto eseguire un'attività istruttoria, anche al fine di dare contezza della sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi necessari ad attivare la procedura di amministrazione straordinaria, nonostante, da un lato, il mutamento delle condizioni patrimoniali della Banca Popolare di Spoleto s.p.a. e, dall'altro, il giudizio positivo della Lega Nazionale Cooperative e Mutue.

4. Per le sopra esposte considerazioni, gli appelli vanno in parte accolti e, per l'effetto, in riforma delle gravate sentenze, devono essere annullati gli atti impugnati in primo grado, nei sensi e nei limiti di cui sopra.

5. La particolarità della vicenda e la complessità delle questioni esaminate inducono il Collegio a disporre l'integrale compensazione fra le parti delle spese e degli onorari del doppio grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sugli appelli, come in epigrafe proposti, in parte li accoglie e, per l'effetto, riforma le sentenze impugnate nei sensi di cui in motivazione.

Spese del doppio grado compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2014 con l'intervento dei magistrati:

Giorgio Giaccardi, Presidente

Nicola Russo, Consigliere, Estensore


Raffaele Greco, Consigliere

Andrea Migliozzi, Consigliere

Giulio Veltri, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE



DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 26/02/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)